

23

Disegno di legge

"NORME TRANSITORIE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE UU.SS.LL."

rel. Borgia

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Sicurezza Sociale

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione di questa Assemblea ha una funzione di "salvaguardia" che la Regione intende darsi, al fine di evitare deprecabili ritardi nell'entrata in funzione dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali.

La Commissione ha lungamente dibattuto i vari aspetti del provvedimento che ha suscitato notevoli perplessità in quanto, considerati i tempi brevissimi concessi alle Assemblee Generali delle Unità Sanitarie Locali per la nomina del Comitato di gestione, sembrava inevitabile il ricorso al Commissario straordinario.

In definitiva i ritardi della Regione, si è detto da più parti dovuti a cause diverse, non ultime la lunga crisi dopo le elezioni, si trasformerebbero in una specie di punizione nei confronti delle Unità Sanitarie Locali.

Pertanto la Commissione ha espresso la viva raccomandazione che le Assemblee vengano insediate nel più breve tempo possibile, al fine di consentire loro di eleggere il Comitato di gestione, e che la legge di cui si propone l'approvazione rimanga come "ultima ratio" da parte della Regione nei confronti di eventuali inadempienti.

Con questo obiettivo la Commissione ha ritenuto modificare l'art.1 sostituendo, alla data del 30 novembre quale termine ultimo per la elezione del Comitato di Gestione, la dizione: "entro otto giorni dalla data fissata dal Presidente della Giunta regionale ecc.ecc." che è senz'altro un termine equo e che permette alle Assemblee di operare validamente.

E' stato inoltre aggiunto in secondo comma al prov. di nomina di commissario straordinario.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Sicurezza Sociale

E' stato inoltre aggiunto il secondo comma che prevede la nomina di Commissari straordinari ove non fosse possibile costituire le Assemblee entro il 10/12/80.

E' stato anche precisato che i componenti l'Assemblea e i dipendenti delle Unità Sanitarie Locali non possono essere nominati commissari, mentre è prevista la deroga alla L. 24/78 nei confronti dei dipendenti regionali.

L'art.2 tratta della nomina, mediante incarichi provvisori, dei responsabili dei servizi e dei coordinatori previsti rispettivamente dall'art.40 e dall'art.42 della L.R. 51/80- proponendo lo slittamento della data sino al 20/12/80.

L'art.3 infine riporta la dichiarazione di urgenza.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
la Sesta Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione di questa Assemblea.

Il provvedimento in parola si rende necessario al fine di poter tempestivamente intervenire in caso di malaugurati ritardi da parte dei Comuni o delle Assemblee e pertanto se ne raccomanda l'approvazione con l'invito al Governo Regionale di ogni possibile accorgimento al fine di evitare la nomina di Commissari.

Avv. Franco Borgia

(testo della giunta)

ART. 1

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato alla nomina di Commissari straordinari con il compito di adottare tutti gli atti di gestione necessari a garantire la funzionalità della Unità Sanitaria Locale, qualora, alla data del 30 novembre 1980, l'Assemblea Generale non abbia provveduto, a norma dell'art. 13 della L.R. 26/5/80 n. 51, alla elezione del Comitato di Gestione.

Il Commissario straordinario resta in carica fino all'elezione del Comitato di Gestione e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Possono essere nominati Commissari straordinari, in deroga a quanto previsto dalla L.R. n. 24 del 23/6/78, anche funzionari di ruolo della Regione Puglia.

Al Commissario straordinario spetta il trattamento economico attribuito al Presidente del Comitato di Gestione.

ART. 2

Il Comitato di Gestione della Unità sanitaria locale deve provvedere, entro il 15 dicembre 1980, alla nomina, mediante incarichi provvisori, dei responsabili dei servizi della Unità sanitaria locale di cui all'art. 40 della L.R. 26/5/80 n. 51, e dei coordinatori di cui all'art. 42 della predetta legge.

Gli incarichi provvisori devono essere conferiti al personale dipendente da strutture, presidi ed uffici dei servizi sanitari

(testo della commissione)

ART. 1

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato alla nomina di Commissari straordinari con il compito di adottare tutti gli atti di gestione necessari a garantire la funzionalità della U.S.L. qualora, entro otto giorni dalla data fissata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto a norma dell'art. 47 della L.R. n. 51/80, l'Assemblea Generale non abbia provveduto, a norma dell'art. 13 della predetta legge, alla elezione del Comitato di Gestione.

Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì alla nomina dei Commissari straordinari di cui sopra qualora, entro il 10/12/80, non sia stato possibile costituire le assemblee a norma dell'art. 6 della L.R. 51/80.

Il Commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento del Comitato di Gestione effettuato a norma dell'art. 48 della L.R. 51/80, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Possono essere nominati Commissari straordinari esperti in materia sanitaria e, in deroga a quanto previsto dalla L.R. n. 24 del 23/6/78, anche funzionari di ruolo della Regione Puglia, con l'esclusione dei componenti dell'Assemblea delle U.S.L. e dei dipendenti delle stesse.

Al Commissario straordinario spetta il trattamento economico attribuito al Presidente del Comitato di Gestione, fatte salve le eccezioni di legge.

ART.2

.....
vedere, entro il 20 dicembre 1980,

segue art. 2

trasferiti ubicati nel territorio di competenza della Unità sanitaria locale.

Qualora nell'ambito della Unità sanitaria locale di riferimento non vi sia personale avente i requisiti prescritti, gli incarichi possono essere conferiti, [previo comando, a personale di altra Unità sanitaria locale a condizione che sia in possesso dei requisiti di legge.

In caso di inadempienza il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, con le stesse modalità, al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente.]

Sono comunque fatti salvi, ai fini della nomina definitiva, i diritti acquisiti dai dipendenti da iscrivere nei ruoli nominativi regionali in riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 20/12/1979 n. 761.

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

~~ai sensi dell'art. 28 del DPR 261/79
e in mancanza di direttiva alla Regione
il comando di personale vi è tra Unità~~

*Per incarichi
non sono emere
D.P.R. 20/12/79
per il periodo
superiore a 12 mesi
Trattato*